



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 495 DEL 23/06/2021

**OGGETTO: VIA CAIROLI
PIAZZA DELLA MERIDIANA**

**ISTITUZIONE IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE DI
UN'AREA PEDONALE,**

**VIA GARIBALDI (TRATTO COMPRESO TRA VICO DIETRO IL
CORO DELLA MADDALENA E VICO AI QUATTRO CANTI DI
SAN FRANCESCO) ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE**

IL DIRIGENTE

Premesso

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale perseguire nella pedonalizzazione del centro storico, sempre più fruito da flussi turistici, migliorandone, in condizioni di maggior sicurezza, gli spazi pubblici con l'avvio in forma sperimentale per un periodo temporale di sei mesi un'area pedonale;
- che la zona del centro storico cittadino è caratterizzata, e fortemente influenzata da un punto di vista urbanistico e della circolazione, dalla presenza di numerose attività commerciali, attrazioni turistiche e culturali, con il conseguente congestionamento del transito pedonale, soprattutto in occasione di manifestazioni ed eventi che si ripetono a scadenze temporali;

Riscontrato

- che nelle strade in epigrafe indicate si registra notevole e costante afflusso veicolare tale da pregiudicare la regolare circolazione pedonale;

- che il centro storico, sempre più frequentemente, è oggetto di visite turistiche e che la riduzione della circolazione veicolare ha ricadute positive in termini di sicurezza, di migliore fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale;
- che nella piazza e nelle vie in oggetto, quali luoghi di identità e attrazione turistica, occorre incentivare la valorizzazione partecipata a tutti i cittadini, residenti e non;

Atteso che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è sempre quello di innalzare la qualità della vita nel centro storico rivalutandone la funzione nel tessuto urbano cittadino, le sue valenze storico-culturali, le potenzialità economiche, commerciali e turistiche;

Preso atto della Decisione di Giunta Municipale n. 16 del 14.04.2021 con la quale il Municipio I Centro Est esprimeva il parere favorevole all'istituzione in via sperimentale della suddetta area pedonale;

Vista la Deliberazione n. 117 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 06.05.2021 relativa all'istituzione in forma sperimentale e temporanea di un'area pedonale nella via Cairoli, in piazza della Meridiana e in un tratto della via Garibaldi, demandando l'attuazione operativa all'emanazione di separato provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada;

Tenuto conto che il provvedimento in parola sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in zone in cui la forte concentrazione pedonale, dovuta anche dalla presenza di palazzi storici (*Rolli*) quali siti Unesco, rappresenta un problema per una utilizzazione promiscua di tali aree con il transito veicolare in generale;

Ritenuto di accogliere il citato provvedimento, adottando tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione dei pedoni, con lo scopo di permettere a questi ultimi di fruire più facilmente delle zone più centrali della città ad essi dedicate, limitando ulteriormente la circolazione veicolare nella via Cairoli e nella piazza della Meridiana alle categorie aventi titolo;

Tenuto conto di quanto disposto con ORM 469 del 14/06/2021, con particolare riferimento alle limitazioni alla circolazione ed alle relative eccezioni;

Atteso quanto comunicato informalmente dai vertici amministrativi del Comune;

Dato atto della presenza di strutture ricettive e culturali che spesso ospitano cerimonie nell'area interessata, altrimenti non accessibili;

Considerato che i servizi di cui all'art. 86 del Codice della Strada (servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi) assolvono ad una funzione di pubblico interesse, consentendo il trasporto delle persone verso tali strutture

ed il trasporto dell'utenza in età avanzata verso la propria residenza, e ritenuto, pertanto, di consentire a tali servizi, limitatamente se ad uso di residenti o persone che si recano alle cerimonie ed agli eventi culturali nel tratto in oggetto, di accedere all'area interessata;

Visto l'art. 3 comma 1 del vigente Codice della Strada secondo il quale per area pedonale si intende: *la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;*

Visti gli artt. 6, 7 e 86 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

di istituire con decorrenza immediata, in via sperimentale e temporanea fino al 15/12/2021 (ovvero mesi 6 dalla efficacia della ORM 469/2021), un'**AREA PEDONALE** comprendente la **via Cairoli** e la **piazza della Meridiana**.

Decorso tale ciclo temporale di rilevamento, e qualora il provvedimento abbia sortito esito soddisfacente, la disciplina in argomento potrà essere istituita definitivamente a giudizio insindacabile della Civica Amministrazione e segnatamente esteso anche fino alle ore ventiquattro, di ogni giorno feriale e festivo.

1. di regolamentare la circolazione all'interno di tale **Area Pedonale Cairoli/Meridiana** come di seguito meglio indicato:

- **Via Cairoli e piazza della Meridiana**, istituzione di un'**area pedonale** dalle ore **11:30** alle ore **19:00** di tutti i giorni, festivi inclusi, con le riportate eccezioni:
- autovetture e motoveicoli dei residenti e degli autorizzati ai sensi della Disciplina di accesso alle ZTL esclusivamente per accedere a cortili e autorimesse;
- confermare la disciplina di accesso al Settore 4 della ZTL Centro Storico dalle ore 19:00 alle ore 11:30.

2. di istituire un'**Area Pedonale** nella **Via Garibaldi**, tratto compreso tra vico dietro il coro della Maddalena e vico ai quattro canti di San Francesco, come da planimetria allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la cui durata deve intendersi estesa alle ventiquattr'ore di tutti i giorni feriali e festivi. E' confermata la disciplina di

accesso al Settore 5 della ZTL Centro Storico.

3. di regolamentare le deroghe temporanee e occasionali di accesso e di sosta veicolare (incluse le deroghe per i clienti delle strutture ricettive, finalizzate unicamente alle operazioni di carico e scarico previa comunicazione della targa identificativa), precisando che dovranno comunque essere adottate tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni, dando loro la precedenza, e che la sosta dei veicoli non costituisca intralcio alla circolazione.
4. di consentire, senza necessità di preventiva autorizzazione, la circolazione alle seguenti categorie:
 - a. **velocipedi e monopattini;**
 - b. **veicoli** appartenenti alle **Forze dell'Ordine**, delle **Forze Armate**, del **Corpo dei Vigili del Fuoco**, dei **mezzi di soccorso;**
 - c. **veicoli dell'Azienda Mediterranea e d'Igiene Urbana (A.M.I.U.)**, per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade, il cui accesso è consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale. Non è consentito, quindi vietato, l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate all'igiene urbana;
 - d. **veicoli di proprietà o al servizio di persone impossibilitate alla guida aventi limitate o impedito capacità motorie titolari del relativo contrassegno di cui all'art. 188 del C.d.S.** e comunque affette da patologie tali da richiedere l'aiuto di un accompagnatore, previa esposizione di apposito contrassegno. Accesso e fermata sono consentite esclusivamente nel caso in cui il titolare del contrassegno debba recarsi presso immobili o strutture all'interno dell'area stessa;
 - e. **veicoli che svolgono servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi** esclusivamente al servizio di residenti, ospiti delle strutture ricettive o persone interessate dagli eventi di culturali e/o dalle cerimonie;

Il presente atto, reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale installata, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

REVOCA

tutte le disposizioni e tutti quei dispositivi di traffico che si appalesino in contrasto con il presente provvedimento, emesse in precedenza nelle strade in oggetto.

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica del rispetto della presente ordinanza e per il monitoraggio della corretta applicazione della stessa, ai fini di segnalare l'insorgere di eventuali condizioni critiche ostative al mantenimento del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Ing. Emiliano Bartolomei

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.